



## COMUNE DI SILVI

### Ordinanza N. 69 del 26/06/2019

PROPOSTA N.ro 94 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

**OGGETTO:** ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE USO PINETA VIA FORCELLA

**PREMESSO** che :

- **Con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 02.10.2008 e' stato approvato il Piano Demaniale Marittimo Comunale di Silvi ;**
- **Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21.10.2009 recante "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata Torre del Cerrano" ;**
- **Con Decreto della Direzione Marittima di Pescara n. 91/2019 del 6.5.2019 ha provveduto alla riconsegna di una zona demaniale marittima in Comune di Silvi oggetto di verbale di consegna n. 13 del 18.02.1952 redatto ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav. al Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Ripartimentale di Teramo per finalita' di "rimboschimento" ;**
- **Con Decreto della Direzione Marittima di Pescara n. 92/2019 del 6.5.2019 ha provveduto alla riconsegna di una zona demaniale marittima in Comune di Silvi oggetto di verbale di consegna n. 19 del 18.07.1979 redatto ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav. al Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Ripartimentale di Teramo per finalita' di "rimboschimento" ;**
- **Che il Comune di Silvi ha in corso la redazione della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale in osservanza del nuovo Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato dalla Regione Abruzzo nell'anno 2015 ;**

**RITENUTO** nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale , dover emanare prescrizioni per la corretta fruizione della pineta litoranea di Via Forcella ritornata nella disponibilita' del demanio marittimo per finalita' turistico ricreative in forza dei Decreti di Riconsegna citati in premessa per garantirne una gestione corretta in termini soprattutto di fruibilita' e sicurezza , soprattutto ai fini antincendio e nel rispetto delle direttive del Governo circa la prevenzione ed il contrasto degli incendi boschivi , con una regolamentazione dell'uso ispirata ai principi della tutela degli habitat naturali anche in considerazione che l'area ricade all'interno del territorio di Silvi ricompreso nell'Area Marina

Protetta Torre del Cerrano consentendo l'attività sanzionatoria per comportamenti in contrasto con la regolamentazione appresso definita;

**VISTA** la nota della Prefettura di Teramo del 12.06.2019 avente per oggetto : Campagna antincendi boschivi per la stagione 2019 con la quale si individuava quale interfaccia operativa la Capitaneria di Porto di Pescara per il tramite dell'Ufficio Locamare Silvi per prendere accordi con i comuni circa la predisposizione di adeguate misure di prevenzione nelle aree boschive marine e specificatamente le pinete "Catucci" di Pineto e "Forcella" di Silvi ;

**RITENUTO** altresì necessario predisporre un'immediata regolamentazione dell'uso della pineta "Forcella" in modo da garantirne una migliore gestione anche in termini di prevenzione incendi;

**VISTI**

- il Regio Decreto 30.03.1942n. 327 del Codice della Navigazione;
- il Decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la Navigazione ;
- il Regolamento Comunale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il Regolamento di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano;
- l'Ordinanza Balneare 2019 emanata dalla Regione Abruzzo;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova per l'anno 2019;
- l'art. 54 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267

**ORDINA**

Articolo 1

Prescrizioni sull'uso della Pineta Litoranea

Nella pineta litoranea e' vietato tutto l'anno:

- 1) Detenere a qualsiasi titolo legna , carbone , carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche solo astrattamente servire all'accensione di fuochi;
- 2) Accendere fuochi , bracieri o fare uso di fornelli a fiamma libera ed ogni altro tipo di fiamma per qualsiasi scopo e sigarette nella pineta e nei sentieri di transito nonche' l'uso delle cosiddette "lanterne cinesi";
- 3) Sradicare , tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante , parti di piante , arbusti e radici;
- 4) Manomettere recinzioni o altre delimitazioni di qualsiasi tipo , nonche' ogni tipo di segnaletica presente;
- 5) Infiggere chiodi sugli alberi , incidere la corteccia , fare legature qualsiasi tipo , scuotere piante e posizionare cartelli di qualsiasi tipo;
- 6) Impiantare tende, sostare con camper e roulotte e/o qualsiasi altro accessorio che possa consentire il pernottamento;
- 7) Realizzare opere fisse di qualsiasi tipo;

- 8) Il transito e la sosta di qualsiasi tipo di mezzo a motore con eccezione dei veicoli di soccorso , mezzi forze dell'ordine e altri enti con competenze sulle aree demaniali nonche' dei mezzi del servizio di raccolta rifiuti e mezzi per il carico e scarico di attrezzature per eventuali manifestazioni pubbliche;
- 9) In deroga a quanto previsto dall'articolo precedente , dietro rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune , fino a che non verranno individuate modalita' alternative , possono essere autorizzati all'accesso ai veicoli per il rifornimento degli stabilimenti balneari , l'accesso di mezzi utilizzati per i disabili solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per le singole operazioni , con accessi che verranno regolamentati in relazione agli orari con gli organi dell'Area Marina Protetta;
- 10) Accedere o transitare con i cavalli se non espressamente autorizzati;
- 11) Occupare gli spazi con tavoli e/o sedie , panche e/o qualsiasi altra attrezzatura per predisporre aree pic nic al di fuori delle aree attrezzate ed autorizzate , utilizzare qualsiasi materiale plastico compreso bottiglie , involucri per alimenti , bicchieri , piatti e posate
- 12) Produrre rumori molesti , tenere alto il volume di apparecchi per la diffusione sonora nel rispetto del Regolamento comunale di diffusione e classificazione acustica;
- 13) Praticare qualsiasi tipo di gioco , ad eccezione delle aree eventualmente appositamente attrezzate e autorizzate;
- 14) Esercitare qualsiasi tipo di attivita' commerciale , ad esclusione delle specifiche disposizioni del Comune in materia;
- 15) Abbandonare rifiuti di qualunque genere ;
- 16) Abbandonare mozziconi e prodotti del fumo ed ogni qualsiasi altro tipo di rifiuti;
- 17) Introdurre specie vegetali non autoctone;
- 18) Movimentare terra e se necessario preventivamente da autorizzare;
- 19) Effettuare qualsiasi tipo di pubblicita';

## Articolo 2 Aree Attrezzate

- 1) Nel tratto di litorale marino interessato dalla presenza della pineta litoranea di Via Forcella compresa tra il confine con il Comune di Pineto e la foce del torrente Cerrano viene istituita una fascia di servizi immediatamente a ridosso del limite demaniale marittimo ed esclusivamente nelle zone retrostanti i manufatti delle concessioni balneari esistenti;
- 2) In deroga ai divieti di cui all'art. 1 al punto 11) della presente Ordinanza , la fascia di servizio cosi come indicata al precedente punto 1) puo' essere destinata all'istallazione e mantenimento temporaneo esclusivamente di attrezzature mobili per aree attrezzate e/o posizionamento di giochi;

- 3) Tali aree potranno essere allestite a far data dal 1 giugno o comunque non prima che l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano abbia verificato la fine del periodo legato alla nidificazione del fratino;
- 4) Potranno avvalersi della possibilità di rivolgere istanza al comune , attraverso le modalità vigenti per il rilascio di qualsiasi autorizzazione demaniale , per l'autorizzazione , rilasciabile previa acquisizione del parere favorevole dell'Area Marina Protetta del Cerrano , ad occupare ed attrezzare le rispettive aree retrostanti i manufatti del proprio stabilimento balneare solo i concessionari titolari di licenze commerciali per somministrazione di cibi e/o bevande ;
- 5) La superficie massima assegnabile sarà limitata in lunghezza per un'entità pari alla lunghezza del manufatto principale dello stabilimento balneare e comunque con un fronte max. di 15 mt ed una profondità di mt. 8 , delimitando la stessa con paletti in legno e "funa di marinaio";
- 6) Detta superficie massima può essere attrezzata con tavoli , panche , sedie e giochi;

### Articolo 3

#### Obblighi per la gestione delle Aree Attrezzate

Per la gestione di dette aree , il concessionario assegnatario dell'area è obbligato , senza nessun onere a carico del Comune , a:

- 1) Arredare l'area con uso di tavoli e sedie e panche esclusivamente di legno ;
- 2) Predisporre almeno due bacheche esclusivamente in legno all'interno dell'area muniti di cartelli circa l'uso gratuito , sulla gestione dei rifiuti , e sui divieti previsti al precedente art. 1
- 3) Riservare una parte dell'area al posizionamento di giochi per bambini esclusivamente in legno e conformi alle norme di sicurezza con l'obbligo altresì di cartelli informativi sul corretto uso degli stessi giochi;
- 4) Estendere o accendere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile estesa per l'intera area e per l'uso di tutte le attrezzature e/o giochi installati;
- 5) Curare decoro , igiene , pulizia e manutenzione dell'intera area assegnata compreso attrezzature e giochi installati;
- 6) Rimuovere entro e non oltre il 30 settembre tutte le attrezzature e delimitazioni delle aree assegnate
- 7) Le assegnazioni delle aree possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale , previa contestazione per gravi inadempienze dell'assegnatario rispetto agli obblighi previsti e/o per sopraggiunte nuove normative e/o per ragioni di sicurezza pubblica e/o necessità pubbliche e/o per esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dell'impianto arboreo .

- 8) I fruitori finali delle aree devono utilizzare esclusivamente posate , bicchieri , piatti in materiale biodegradabile , bottiglie anch'esse in materiale biodegradabile o vetro , con l'obbligo di raccogliere qualsiasi tipo di contenitore utilizzato e conferirlo negli appositi contenitori

#### Articolo 4 Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza , salvo il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilita' derivanti dall'illecito comportamento , saranno perseguiti ai sensi delle seguenti norme:

- 1) Per violazioni alle norme demaniali si applicano le norme di cui agli art. 1231 , 1161 , 1164 e 1174 del Codice della Navigazione del Dl.vo 18.7.2005 n. 171 e DM 29.7.2008 n. 146;
- 2) Per le violazioni in materia di abbandono di rifiuti si applicano le norme degli art. 232 bis , 232 ter e 255 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152;
- 3) Per i reati commessi in Area Marina Protetta si applicano le sanzioni previsti dalla Legge 6.12.1991 n. 394 e dal Regolamento vigente.

La presente Ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e resta in vigore fino all'emanazione di nuovo provvedimento e/o fino alla sua eventuale revoca.

Contro la presente Ordinanza e' ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

Le forze di polizia e di polizia locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Silvi \_\_\_\_\_

Firmato

Il Sindaco

Andrea Scordella

SILVI, li 26/06/2019

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ SCORDELLA ANDREA  
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e s.m.i.

Documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.